

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

1.1 Su iniziativa dei signori BARICCO Alessandro, nato a Torino il giorno 25 gennaio 1958, codice fiscale BRC LSN 58A25 L219D, e CAMPANER Gloria, nata a Jesolo (VE) il giorno 5 aprile 1986, codice fiscale CMP GLR 86D45 C388C (i “**Fondatori**”), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (il “**Codice del Terzo Settore**”), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, è costituita una fondazione denominata “**Fondazione GRAND ATLANTIC ETS**”, senza vincoli di rappresentazione grafica (la “**Fondazione**”).

1.2 Nella denominazione potrà essere utilizzato l’acronimo “ETS” solo dal momento dell’iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (“**RUNTS**”).

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Moncalieri (TO).

2.2 Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune ed è deliberato dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all’articolo 10 del presente Statuto.

2.3 Nei trenta giorni successivi al trasferimento di indirizzo, il relativo verbale dovrà essere depositato nel RUNTS ai sensi dell’articolo 48 del Codice del Terzo Settore.

2.4 La Fondazione può istituire uffici amministrativi e di rappresentanza nonché sedi secondarie o decentrate, sia in Italia che all’Estero, con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all’articolo 10 del presente Statuto.

Articolo 3 - Scopo e attività di interesse generale

3.1 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di promozione e divulgazione della cultura musicale in ogni sua manifestazione sia con l’azione diretta, anche in

collaborazione con istituti europei ed italiani aventi analoghe finalità, sia appoggiando iniziative affini.

3.2 Per la realizzazione degli scopi e delle finalità di cui sopra, la Fondazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere, in via esclusiva o, almeno, principale, anche avvalendosi delle prestazioni di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo articolo 5, comma 1, lettera i), del Codice del Terzo Settore;

. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), del Codice del Terzo Settore;

. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del Codice del Terzo Settore;

. formazione universitaria e post-universitaria, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del Codice del Terzo Settore;

. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), del Codice del Terzo Settore;

. erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u), del Codice del Terzo Settore.

In particolare, la Fondazione si propone di:

- promuovere e/o organizzare concerti e manifestazioni musicali sia di solisti sia di formazioni concertistiche;

- promuovere e/o organizzare seminari, corsi di studio e work-shop nazionali e internazionali;
- sostenere iniziative editoriali musicali sia di carattere divulgativo, sia destinate all'utilizzo in Conservatori ed Università;
- organizzare concorsi musicali (strumentali, compositivi e musicologici);
- sviluppare collaborazioni con altre associazioni e fondazioni al fine di promuovere con maggior ampiezza studi e ricerche musicali;
- sostenere, aiutare ed organizzare ogni iniziativa volta a migliorare il livello culturale e musicale dei giovani, favorendone anche l'inserimento nel settore professionale;
- intervenire nel settore scolastico tramite specifici progetti di educazione all'ascolto.

3.3 Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione può collaborare con Enti, Associazioni, Società, sia pubbliche sia private, e con persone che, operando nel mondo della cultura, si pongano finalità compatibili con quelle della Fondazione stessa. Essa può altresì aderire ad altri enti di diritto privato che abbiano finalità compatibili e sinergiche con quelle della Fondazione stessa.

Articolo 4 - Attività diverse

4.1 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono il suo scopo principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. L'individuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo, nel rispetto del presente Statuto.

4.2 La Fondazione, inoltre, per favorire il conseguimento del suo scopo, può svolgere attività di gestione di sale teatrali destinate a pubblico spettacolo,

delle quali la Fondazione stessa abbia la disponibilità anche solo in qualità di comodataria.

4.3 In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi e in funzione secondaria e strumentale, la Fondazione potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o lungo termine, fidi bancari, nonché stipulare convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati;
- costruire e acquistare immobili, in proprietà o in diritto di superficie, nonché amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle proprie attività;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni o altre forme associative, pubbliche o private, aventi scopi e finalità analoghi, affini, connessi o complementari ai propri;
- stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, con Enti, associazioni, fondazioni e soggetti privati sia italiani che stranieri.

4.4 La Fondazione può, inoltre, compiere ogni altro atto, attività, iniziativa o intervento funzionale al perseguimento dei propri scopi e in linea con le disposizioni di legge applicabili.

4.5 Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4.6 Alla Fondazione è fatto espresso divieto di svolgere funzioni creditizie e/o attività in forza dalle quali possa derivare l'assunzione di responsabilità illimitata.

4.7 La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di raccolta fondi così come definita dall'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dalle altre disposizioni di legge che la regolano.

4.8 Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione, in tal caso, è obbligata alla tenuta di un apposito Registro nel quale iscriverà i volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale e provvederà ad assicurare tutti i volontari, ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 5 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6 - Patrimonio e entrate - divieto di distribuzione degli utili

6.1 Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- 1) fondo di dotazione;
- 2) fondo di gestione.

6.2 Il **fondo di dotazione** è costituito:

- a) dalla somma di denaro la cui entità è fissata nell'atto costitutivo;
- b) dai conferimenti in denaro, beni immobili e mobili, anche immateriali, che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, effettuati da enti pubblici e privati, da persone fisiche e giuridiche, da istituzioni nazionali e internazionali, che siano espressamente destinati ad incremento del fondo di dotazione;
- c) dalle elargizioni, dai contributi, dalle erogazioni liberali e gratuite e dai lasciti testamentari che siano espressamente destinati al fondo di dotazione;

- d)* dalle rendite e avanzi di gestione non utilizzati che, con deliberazione del Consiglio Direttivo, siano espressamente destinati a incrementare il fondo di dotazione, anche mediante la costituzione di fondi di riserva.

6.3 Il fondo di gestione è utilizzato per l'attività istituzionale, per le attività ad essa connesse e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Costituiscono il fondo di gestione:

- a)* le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b)* le erogazioni liberali e gratuite e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, salvo che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- c)* gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a riserve vincolate;
- d)* i proventi, i ricavi e le entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6 del Codice del Terzo Settore;
- e)* le somme pervenute mediante raccolte fondi, ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche con offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- f)* le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del fondo di gestione;
- g)* ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore.

6.4 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

6.5 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.6 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

6.7 Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo minimo stabilito dalla legge in conseguenza di perdite, si applica l'articolo 22, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7 - Organi e cariche della Fondazione

Sono organi e cariche della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed i Vice Presidenti, questi ultimi ove nominati;
- d) il Comitato Esecutivo, ove nominato;
- e) il Tesoriere, ove nominato;
- f) il Direttore Generale, ove nominato;
- g) l'Advisory Board, ove nominato;
- h) l'Organo di Controllo;
- i) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

È inoltre possibile la nomina di cariche onorarie e di comitati con funzioni specifiche, con deliberazione del Consiglio Direttivo, nel rispetto del presente Statuto.

Articolo 8 - Fondatori

8.1 Sono Fondatori i signori BARICCO Alessandro e CAMPANER Gloria.

8.2 I Fondatori:

- ammettono i nuovi Fondatori, con le maggioranze previste nel presente Statuto;
- nominano, previa determinazione del numero, i componenti del Consiglio Direttivo, fermo quanto disposto dal successivo articolo 9.2;
- nominano, fra i membri del Consiglio Direttivo e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11, il Presidente, nonché, ove lo ritengano, uno o due Vice Presidenti, sempre tra i membri del Consiglio Direttivo;
- nominano, previa determinazione dell'eventuale compenso, l'Organo di Controllo;
- nominano, nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno e previa determinazione dell'eventuale compenso, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

8.3 Le decisioni dei Fondatori devono essere adottate mediante delibera assembleare con le maggioranze meglio infra precisate.

L'Assemblea dei Fondatori - convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente, se nominato, o, in mancanza, dal Fondatore più anziano d'età - si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno un Fondatore ovvero il consigliere più anziano d'età ne faccia richiesta e comunque ogni qualvolta l'interesse della Fondazione lo esiga.

La convocazione è notificata mediante avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica e comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, da inoltrare a ciascun Fondatore almeno cinque giorni prima dell'adunanza con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza medesima, nonché dell'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza od impedimento, le riunioni sono presiedute dal Fondatore più anziano tra i presenti.

L'intervento alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto per le adunanze del Consiglio Direttivo di cui infra.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei Fondatori, con eventuale arrotondamento all'unità superiore, ove non diversamente previsto dal presente Statuto o da norme inderogabili di legge.

Ciascun Fondatore può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Fondatore mediante delega scritta; ciascun Fondatore può rappresentare fino a un massimo di tre Fondatori.

8.4 Delle riunioni viene redatto verbale, che viene trascritto nel relativo libro, a cura dal segretario della riunione.

8.5 Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, rimanga un unico Fondatore, quest'ultimo potrà provvedere ad ammettere uno o più Fondatori entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno in cui si è verificato l'evento che ha fatto venir meno la pluralità dei Fondatori; diversamente, tutte le competenze e i poteri di spettanza dei Fondatori previsti dal presente Statuto saranno esercitati esclusivamente dall'unico Fondatore.

Qualora venissero a mancare tutti i Fondatori, le competenze dell'Assemblea dei Fondatori sono attribuite al Consiglio Direttivo.

8.6 Ciascun Fondatore ha diritto alla consultazione dei libri della Fondazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, che ne consentirà l'esame personale, entro il termine di venti giorni dalla richiesta, presso la sede della Fondazione, o presso diverso luogo di conservazione stabilito dal Consiglio Direttivo, con facoltà di estrarne copia a spese del Fondatore.

8.7 Ciascun Fondatore può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica semplice o certificata inviata al Consiglio Direttivo, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il recesso acquista efficacia al momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della predetta comunicazione.

8.8 L'esclusione di un Fondatore viene deliberata dall'Assemblea dei Fondatori, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Fondatore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione.

L'esclusione viene deliberata nei confronti del Fondatore che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Fondazione;
- svolga attività contrarie agli interessi della Fondazione;
- arrechi danno all'immagine della Fondazione.

La delibera di esclusione determina la cessazione delle qualità di Fondatore dal momento della ricezione della relativa comunicazione.

8.9 La perdita della qualifica di Fondatore comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all'interno della Fondazione o all'esterno su designazione di quest'ultima.

8.10 Il Fondatore che non partecipa a più di tre riunioni consecutive dell'Assemblea dei Fondatori perde il proprio diritto di voto in seno a tale organo e di lui non si terrà conto ai fini del computo del quorum deliberativo.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

9.1 La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, fermi i poteri di esclusiva spettanza dei Fondatori.

Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione ed approvazione del bilancio d'esercizio e, ove necessario per legge, del bilancio sociale; sono altresì di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo le modificazioni al presente Statuto, con le modalità di cui al successivo articolo 17.

9.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea dei Fondatori, ai sensi dell'articolo 8.2 del presente Statuto.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Fondatori signori BARICCO Alessandro e CAMPANER Gloria.

9.3 I membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione dei signori BARICCO Alessandro e CAMPANER Gloria, durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili senza limiti, fatte salve le limitazioni di legge.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, i restanti membri del Consiglio Direttivo in carica provvedono alla loro sostituzione con delibera adottata a maggioranza dei due terzi, purché la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea dei Fondatori ai sensi dell'articolo 8.2 del presente Statuto.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea dei Fondatori, l'intero Consiglio Direttivo si intende cessato e l'Assemblea dei Fondatori provvede senza indugio alla nomina dei membri del nuovo Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all'articolo 8.2 del presente Statuto.

9.4 Nel caso in cui i Fondatori non provvedano a nominare i membri del Consiglio Direttivo alla scadenza del mandato dei consiglieri uscenti, questi ultimi si riterranno prorogati fintanto che i Fondatori medesimi non provvedano alla nomina dei nuovi membri.

Articolo 10 - Riunioni del Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente, se nominato, ovvero, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

La convocazione è notificata mediante avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o posta elettronica e comunque con mezzi idonei, che garantiscano prova dell'avvenuta ricezione, da inoltrare a ciascun membro del Consiglio Direttivo e ai componenti dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima della riunione con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione medesima, nonché dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo deve essere altresì convocato quando almeno un consigliere ne faccia richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

10.2 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti, ove nominati, o, in mancanza, dal consigliere più anziano tra i presenti.

10.3 Fatte salve le diverse maggioranze inderogabili di legge e quelle previste nel presente Statuto, per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre l'intervento della metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con eventuale arrotondamento all'unità superiore; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

10.4 Qualora il Consiglio Direttivo sia composto da due membri le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di entrambi i consiglieri.

10.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se sono presenti tutti i consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo, anche senza regolare convocazione.

10.6 Delle riunioni viene redatto verbale, che viene trascritto nel relativo libro, a cura del segretario della riunione, ovvero, quando si tratti di modifiche statutarie, da un notaio designato dal presidente della riunione nel rispetto delle norme di legge.

10.7 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento degli intervenuti.

Articolo 11 - Presidente e Vice Presidenti - Cariche - Comitati

11.1 Il signor BARICCO Alessandro è Presidente a vita del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsivoglia motivo, il signor BARICCO Alessandro cessi dalla carica di Presidente, i Fondatori, nelle forme di cui all'articolo 8.2, nominano il Presidente, il quale rimane in carica per tutta la durata del suo mandato quale membro del Consiglio Direttivo. Il mandato è rinnovabile.

11.2 Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere. Qualora il Consiglio Direttivo sia composto da più di due membri, il Tesoriere può essere un membro del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la gestione economica della Fondazione sulla base dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio Direttivo e, se del caso, integrati dal Presidente.

11.3 Al Presidente spetta la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di firmare atti, aprire conti correnti e rilasciare procure speciali. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, la rappresentanza della Fondazione spetta al Vice Presidente o, in caso di due Vice Presidenti, a quello indicato dal Presidente o, in mancanza, al consigliere più anziano di età.

11.4 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a suoi componenti, salvo quelli inderogabilmente riservati al Consiglio Direttivo dallo Statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo, qualora sia composto da più di cinque membri, può nominare un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, tra i quali il Presidente e i Vice Presidenti, se nominati. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo, salvo quelli inderogabilmente riservati al Consiglio Direttivo dallo Statuto o dalla legge.

11.5 E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Direttore Generale, stabilendone le attribuzioni e il compenso, il quale potrà essere scelto anche tra soggetti non facenti parte dello stesso Consiglio Direttivo, che si occupi di tutta la gestione ordinaria della Fondazione, esclusa la gestione degli investimenti e la predisposizione dei bilanci.

Il Direttore Generale resta in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato anche più volte. Egli risponde del proprio operato direttamente al Consiglio Direttivo.

11.6 Il Consiglio Direttivo può nominare un Advisory Board, la cui composizione e il cui funzionamento sono demandati ad un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente e i Vice Presidenti, ove nominati, fanno parte di diritto dell'Advisory Board e i suoi membri devono essere scelti fra personalità di particolare competenza anche nei settori di attività della Fondazione e di riconosciuto valore.

I membri dell'Advisory Board possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, fatti salvi i diritti di voto del Presidente e del Vice Presidente.

L'Advisory Board:

- può consigliare, anche di propria iniziativa, le scelte generali e la pianificazione degli indirizzi della Fondazione, compresi quelli di natura scientifica;
- può essere preventivamente consultato dal Consiglio Direttivo in merito alle iniziative di maggiore importanza che la Fondazione intenda organizzare o supportare, nonché in merito ai finanziamenti di progetti di ricerca e all'attribuzione di borse di studio.

11.7 Alle riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Advisory Board, ove nominati, così come di qualunque altro Comitato che venisse nominato, si applicano le disposizioni previste per il Consiglio Direttivo, in quanto compatibili.

11.8 Il Consiglio Direttivo può eleggere un Presidente Onorario per eccezionali meriti acquisiti nei confronti della Fondazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Articolo 12 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ed effettuate volontariamente, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio e salvo il compenso a favore dell'Organo di Controllo, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e del Direttore Generale, questi ultimi ove nominati,

come deliberato dal Consiglio Direttivo, nei limiti indicati dalla normativa vigente.

Articolo 13 - Organo di Controllo

13.1 L'Organo di Controllo viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori ovvero, qualora quest'ultima non vi provveda, dal Consiglio Direttivo, ovvero, qualora neppure quest'ultimo vi provveda, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. In caso di organo collegiale esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

13.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Non può essere nominato membro dell'Organo di Controllo alcun membro del Consiglio Direttivo.

13.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, salvo la nomina del revisore legale dei conti di cui all'articolo 14. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del

Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

13.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.6 Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il Consiglio Direttivo.

13.7 Consentendolo la legge, i componenti dell'Organo di Controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rinominati, fatte salve le limitazioni di legge.

Articolo 14 - Revisione legale dei conti

14.1 Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea dei Fondatori ovvero, qualora quest'ultima non vi provveda, dal Consiglio Direttivo, ovvero, qualora neppure quest'ultimo vi provveda, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio Direttivo.

14.2 Consentendolo la legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e possono essere rinominati, fatte salve le limitazioni di legge.

Articolo 15 - Esercizi sociali - bilanci

15.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il bilancio d'esercizio viene redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo, nelle forme di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio, accompagnato da una relazione di controllo sottoscritta dall'Organo di Controllo e deve essere depositato nel RUNTS, nei termini previsti dall'articolo 48, comma 3, del Codice del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

15.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, Codice del Terzo Settore.

15.4 Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo redige, nei modi e nelle forme di cui al citato articolo 14 del Codice del Terzo Settore, e approva, nei termini stabiliti per l'approvazione del bilancio d'esercizio, il bilancio sociale, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 16 - Libri sociali

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 - Modifiche statutarie - estinzione

17.1 Le modificazioni al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri, con eventuale arrotondamento all'unità superiore, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nella quale maggioranza deve essere ricompreso, ove non cessati per qualsiasi ragione, il voto favorevole dei consiglieri di diritto signori BARICCO Alessandro e CAMPANER Gloria.

Qualora i consiglieri di diritto signori BARICCO Alessandro e CAMPANER Gloria siano cessati per qualsiasi ragione, le modificazioni del presente Statuto che abbiano ad oggetto le previsioni relative ai Fondatori e alle competenze di questi ultimi, nonché alla composizione e alle competenze dell'Assemblea dei Fondatori, sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri, con eventuale arrotondamento

all'unità superiore, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, previa delibera favorevole dell'Assemblea dei Fondatori o autorizzazione scritta dell'unico Fondatore superstite.

17.2 Per deliberare l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri, con eventuale arrotondamento all'unità superiore, ivi compreso, ove non cessati per qualsiasi ragione, il voto favorevole dei consiglieri di diritto signori BARICCO Alessandro e CAMPANER Gloria.

Con la medesima maggioranza il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.

17.3 In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza indicata nei commi che precedono.

Articolo 18 - Sostenitori

18.1 Possono divenire Sostenitori, secondo le indicazioni contenute nell'apposto regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti, individuati dal Consiglio Direttivo stesso, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi.

18.2 I Sostenitori non assumono alcun diritto o obbligo con riferimento alla gestione della Fondazione e/o all'assunzione delle relative deliberazioni, ma possono, secondo le modalità stabilite dal predetto regolamento del Consiglio Direttivo e senza recare pregiudizio alle attività della Fondazione, fruire delle iniziative e dei benefici per essi espressamente previsti dal Consiglio Direttivo medesimo.

Articolo 19 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le leggi in materia di tempo in tempo vigenti con particolare riguardo a quelle previste dal Codice dal Terzo Settore.

Firmato:

Alessandro BARICCO

Gloria CAMPANER

Giacomo SALANITRO teste

Francesco VARALDO teste

Monica TARDIVO notaio

Io sottoscritto Monica TARDIVO notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di venti pagine, è copia conforme dell'allegato "A" all'atto a mio rogito del 22 dicembre 2025, repertorio n. 32.421/9.214, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il 24 dicembre 2025 al n. 68288 Serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, in carta libera ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 24 dicembre 2025